



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Regolamento del CSPI

Approvato nella seduta plenaria n. 70 del 12/01/2022

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola;
- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";
- VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modifiche dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica" e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 3 comma 1 e comma 2-ter;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, recante "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione 31 dicembre 2020, n. 184, con cui è stata rinnovata la componente non elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e prorogata la componente elettiva ai sensi dell'art. 3 comma 2-bis del decreto-legge n. 22 del 2020;
- VISTO** il Regolamento interno del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione approvato nella seduta plenaria n. 2 del 20/01/2016 e modificato nella seduta plenaria n. 25 del 16/01/2019;
- CONSIDERATO** che secondo quanto previsto dal succitato art. 3 comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione fino al perdurare dello stato di emergenza deve rendere il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione;
- RITENUTO** di dover procedere, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 e successive modifiche e integrazioni, all'approvazione del proprio Regolamento, nel quale sono tra l'altro disciplinati i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori; la composizione e le modalità di elezione dell'ufficio di presidenza; l'istituzione e il funzionamento di commissioni per la trattazione degli affari ordinari e urgenti; i casi in cui il parere deve necessariamente essere deliberato dall'assemblea generale;



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

DELIBERA

in seguito ad attenta disamina, discussione e votazione, così come previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, di modificare il Regolamento attualmente in vigore e di approvarne il testo così come di seguito riportato.

Ne viene altresì disposta la pubblicazione, a cura della Segreteria del Consiglio, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell'istruzione.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Regolamento del CSPI

CAPO I

IL CONSIGLIO

Art. 1

Ruolo e funzioni del Consiglio

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (di seguito denominato Consiglio) è organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di Governo nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale).

Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:

- a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;
- b) sulle direttive del Ministro dell'istruzione, di seguito denominato "Ministro", in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;
- c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricula dei diversi tipi e indirizzi di studio;
- d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.

Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli.

Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente al sistema nazionale d'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro.

I pareri sono resi dal Consiglio nel termine ordinario di venti giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso che non può, comunque, essere inferiore a dieci giorni. Decorso il termine di venti giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, l'Amministrazione può prescindere dal parere.

Il Consiglio dura in carica cinque anni. Per la corretta funzionalità del Consiglio, eventuali dimissioni e decadenze dalla carica di Consigliere e successive surroghe devono essere tempestivamente portate a conoscenza del Consiglio da parte dell'Amministrazione.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Art. 2

Struttura del Consiglio

Il Consiglio è così strutturato:

1. Presidente;
2. Ufficio di Presidenza;
3. Commissioni;
4. Assemblea generale.

Per lo svolgimento dei suoi lavori, il Consiglio si avvale di una Segreteria amministrativa e organizzativa alla quale è preposto il Dirigente dell'Ufficio I della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione che svolge altresì, anche per mezzo di suoi delegati, la funzione di Segretario delle sedute plenarie, curandone la verbalizzazione. La Segreteria amministrativa e organizzativa provvede all'individuazione e alla gestione degli spazi, della strumentazione tecnica per il funzionamento del Consiglio, in particolare per lo svolgimento delle sedute plenarie.

Art. 3

Il Presidente

Il Consiglio, come primo atto, elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il Presidente è eletto, in una successiva seduta plenaria, a maggioranza relativa dei votanti.

In presenza di un rinnovo parziale o totale delle componenti, per scadenza di mandato, al fine di garantire la piena funzionalità del Consiglio e la continuità dell'azione a supporto dell'Amministrazione, svolge a pieno titolo il ruolo di Presidente, sino al rinnovo della carica, il Presidente uscente, se Consigliere in carica. In caso contrario, svolge le funzioni di Presidente il Vice-Presidente uscente, se Consigliere in carica, o infine il Consigliere meno giovane.

Il Presidente cura i rapporti con l'Amministrazione e presiede l'Ufficio di Presidenza; programma e coordina di intesa con quest'ultimo l'attività del Consiglio; convoca, presiede e coordina le sedute plenarie.

Il Presidente, informato l'Ufficio di Presidenza, ai fini della predisposizione di una proposta di parere da sottoporre all'Assemblea generale in seduta plenaria, affida le attività istruttorie alla Commissione di competenza o, in relazione alla complessità ed esigenza di unitarietà del parere/pronuncia da esprimere o della proposta da formulare, a più di una Commissione congiuntamente, individuandone il Relatore. Tramite la Segreteria amministrativa e organizzativa, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria è messa a disposizione di tutti i Consiglieri per via telematica.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente del Consiglio.

Art. 4

L'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza, oltre al Presidente, è composto da otto Consiglieri, con quattro Consiglieri in rappresentanza rispettivamente della componente eletta e della componente designata. Stante l'obbligo della pariteticità tra componente eletta e componente designata, ognuna di esse elegge al suo interno, con votazione a scrutinio segreto, i propri rappresentanti.

In fase di votazione ogni Consigliere elettore può esprimere due preferenze. Risultano eletti i quattro consiglieri che ottengono il maggior numero di preferenze; in caso di parità prevale il Consigliere meno giovane.

In caso di dimissioni/decadenza di un componente dell'Ufficio di Presidenza, si procede alla surroga a seguito di votazione, nell'ambito della componente interessata, con le modalità già indicate.

Nella prima seduta l'Ufficio di Presidenza elegge al suo interno, con votazione a scrutinio segreto, il Vice-Presidente del Consiglio, che svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

L'Ufficio di Presidenza formula una proposta complessiva di composizione delle Commissioni di cui al successivo articolo 5.

L'Ufficio di Presidenza, di intesa con il Presidente, programma e coordina l'attività del Consiglio; cura i rapporti con l'Amministrazione ai fini dell'acquisizione della documentazione e degli elementi conoscitivi e informativi necessari per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno; si rapporta con la Segreteria amministrativa e organizzativa in relazione alle esigenze di funzionamento del Consiglio.

Ai lavori propedeutici allo svolgimento delle sedute plenarie, finalizzati alla definizione della proposta di parere da sottoporre all'Assemblea generale, partecipano anche i Presidenti/Relatori delle Commissioni di cui ai successivi articoli 5 e 6 che hanno curato l'attività istruttoria. Nel caso in cui vi siano posizioni discordanti sul testo della proposta di parere, l'Ufficio di Presidenza predispone una nota di accompagnamento in cui tali differenti posizioni sono riportate.

I lavori dell'Ufficio di Presidenza possono essere svolti in presenza, in modalità telematica o in modalità mista.

Art. 5

Commissioni permanenti

Sono costituite le seguenti Commissioni permanenti:



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

1. Commissione "Sistemi di Valutazione";
2. Commissione "Politiche del personale della scuola";
3. Commissione "Sistema di Istruzione e Formazione" (infanzia e primo ciclo);
4. Commissione "Sistema di Istruzione e Formazione" (secondo ciclo);
5. Commissione "Inclusione e diritto allo studio".

Ogni Commissione è composta da sette Consiglieri con almeno tre Consiglieri in rappresentanza della componente eletta e almeno tre Consiglieri in rappresentanza della componente designata. Ogni Consigliere partecipa ad una sola Commissione, ad eccezione dei Rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e delle scuole della Valle d'Aosta, che, oltre a far parte della Commissione a cui sono assegnati, partecipano a pieno titolo alle riunioni delle altre Commissioni, qualora si trattino argomenti concernenti tali scuole.

Il Presidente può partecipare ai lavori di tutte le Commissioni.

La composizione delle Commissioni permanenti è approvata dall'Assemblea generale sulla base di una proposta complessiva formulata dall'Ufficio di Presidenza.

In caso di dimissioni/decadenza di un Consigliere, componente di una Commissione, si procede all'integrazione della Commissione stessa a seguito di proposta dell'Ufficio di Presidenza approvata dall'Assemblea generale. L'Ufficio di Presidenza può vagliare, in tale occasione, eventuali richieste di spostamenti provenienti dal/dai Consigliere/i interessato/i.

Ogni Commissione permanente, successivamente alla sua costituzione, elegge al suo interno, con votazione a scrutinio segreto, un Presidente. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta degli aventi titolo e in caso di *ex aequo* è eletto il Consigliere meno giovane. In caso di mancato raggiungimento di tale *quorum* si procede ad elezione a maggioranza relativa dei votanti.

I risultati delle votazioni riguardanti i Presidenti di Commissione sono comunicati all'Assemblea generale che ne prende atto.

In base alla tematica di competenza, la Commissione cura l'attività istruttoria ad essa affidata dal Presidente e predisponde una motivata proposta di parere, in cui vengono riportate le eventuali posizioni di minoranza, che viene trasmessa e condivisa con l'Ufficio di Presidenza entro un massimo di dieci giorni dall'assegnazione dell'attività istruttoria, per poi essere illustrata all'Assemblea generale in seduta plenaria.

Ai fini della predisposizione della proposta di parere, anche i Consiglieri non appartenenti alla Commissione cui è affidata l'attività istruttoria possono inoltrare propri contributi al Presidente della Commissione incaricata entro tre giorni dall'assegnazione.

Il Presidente, di intesa con l'Ufficio di Presidenza e/o su proposta del Presidente di una o più Commissioni, può affidare ad una o più Commissioni attività di studio, ricerca ed approfondimento per l'espressione di pareri su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

al sistema nazionale d'istruzione e per la promozione di indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione.

I lavori delle Commissioni permanenti possono essere svolti in presenza, in modalità telematica o in modalità mista.

La Commissione riferisce all'Ufficio di Presidenza ed all'Assemblea generale in seduta plenaria tramite il suo Presidente o suo delegato.

Art. 6

Commissioni temporanee

Il Presidente, di intesa con l'Ufficio di Presidenza e/o su proposta dell'Assemblea generale, può nominare Commissioni per l'espressione di pareri su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente al sistema nazionale d'istruzione e per la promozione di indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione.

Il Presidente, contestualmente alla nomina della Commissione temporanea, assegna ad un componente il ruolo di Relatore con il compito anche di coordinare i lavori.

La Commissione temporanea cura l'attività ad essa affidata dal Presidente e predispone una proposta di parere e/o una relazione, che viene trasmessa all'Ufficio di Presidenza e con quest'ultimo condivisa, per poi essere illustrata all'Assemblea generale in seduta plenaria.

Ciascuna Commissione temporanea riferisce all'Ufficio di Presidenza e all'Assemblea generale tramite il suo Relatore.

Le Commissioni temporanee al termine dei lavori loro assegnati decadono automaticamente.

I lavori delle Commissioni temporanee possono essere svolti in presenza, in modalità telematica o in modalità mista.

Art. 7

Assemblea generale

L'Assemblea generale, composta da tutti i Consiglieri in carica, delibera in seduta plenaria in merito a tutte le pronunce e a tutti i pareri obbligatori richiesti al Consiglio, nonché a tutte le relazioni e proposte formulate.

L'Assemblea generale approva, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, la composizione delle Commissioni.

L'Assemblea generale delibera sulla proposta di istituzione e composizione di una Commissione temporanea di cui all'articolo 6.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

L'Assemblea generale è integrata rispettivamente da un rappresentante della provincia di Bolzano o da un rappresentante della Provincia di Trento quando è chiamata ad esprimere parere sul progetto delle due Province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) del D.lgs. 233/1999.

CAPO II

SEDUTE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 8

Programmazione delle attività

L'attività del Consiglio è programmata dal Presidente di intesa con l'Ufficio di Presidenza. In ogni caso, l'Assemblea generale si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario l'Ufficio di Presidenza, o un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta motivata al Presidente.

Art. 9

Convocazioni delle sedute plenarie

Le convocazioni delle sedute plenarie sono disposte dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.

Le convocazioni sono inviate ai Consiglieri tramite posta elettronica con riscontro di lettura a cura della Segreteria amministrativa e organizzativa, almeno otto giorni prima della data stabilita; in caso di convocazione di urgenza, ravvisata dal Presidente d'intesa con l'Ufficio di Presidenza o autonomamente dal Presidente stesso, sono inviate almeno tre giorni prima.

Ogni convocazione contiene, oltre all'ordine del giorno, anche il luogo e la modalità della riunione, la data, l'ora di inizio dei lavori, l'indicazione dell'ora presumibile di fine lavori, pur se non vincolante per la fine dei lavori stessi; in caso di superamento dell'orario preventivato, il Consiglio è chiamato a votare, seduta stante, l'eventuale prosecuzione dei lavori stabilendo un nuovo orario per la fine lavori stessi.

Art. 10

Ordine del giorno delle sedute plenarie

L'ordine del giorno (di seguito o.d.g.) degli argomenti da sottoporre all'Assemblea generale è stabilito dal Presidente, informato l'Ufficio di Presidenza, e contiene sempre al primo punto la voce «Comunicazioni» e all'ultimo punto la voce «Varie ed eventuali».



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

All'inizio della seduta possono essere proposte modifiche dell'o.d.g. per questioni pregiudiziali o sospensive dal Presidente o da ciascun Consigliere presente. Esse sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea generale e sono approvate a maggioranza relativa dei presenti.

Eventuali proposte di inserimento di ulteriori punti all'o.d.g. rispetto a quanto stabilito dalla convocazione possono essere avanzate solo per motivi di urgenza e/o straordinarietà e all'inizio della seduta dal Presidente o da ciascun Consigliere, sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea generale e sono approvate a maggioranza assoluta degli aventi titolo.

Le proposte di modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti all'o.d.g. possono essere avanzate in qualsiasi momento dal Presidente o da ciascun Consigliere; sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea generale e sono approvate a maggioranza relativa dei presenti.

Ciascun Consigliere può chiedere che un dato argomento sia iscritto all'o.d.g. di una successiva convocazione. La richiesta è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea generale, fatta salva la possibilità che, qualora respinta, il Presidente proponga la trattazione di tale argomento in una successiva seduta.

Art. 11

Documentazione per le sedute plenarie

Le proposte dei pareri e/o delle pronunce sono messe a disposizione di tutti i Consiglieri, per mezzo telematico, almeno un giorno prima della seduta.

Art. 12

Svolgimento delle sedute plenarie

Le sedute plenarie dell'Assemblea generale sono presiedute dal Presidente di cui all'art. 3, il quale coordina la discussione, indice le votazioni e ne proclama i risultati. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni del Presidente dell'Assemblea sono assunte dal Vice-Presidente e, in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere meno giovane.

L'esame dei singoli argomenti ha luogo secondo l'o.d.g. della convocazione, salvo diverse decisioni dell'Assemblea generale in apertura di seduta, come indicato all'art. 10.

La partecipazione alle sedute plenarie dell'Assemblea generale avviene in presenza, in modalità telematica o in modalità mista. Ai fini della giustificazione della mancata partecipazione alle sedute plenarie, eventuali assenze dei Consiglieri sono comunicate tempestivamente, e comunque prima dell'inizio della seduta, alla Segreteria amministrativa e organizzativa esclusivamente tramite posta elettronica.

In corrispondenza dell'orario di convocazione si procede alla verifica della presenza del numero legale con appello nominale; in assenza del numero legale si procede dopo trenta minuti ad un



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

secondo appello; in mancanza ancora del numero legale, si procede dopo ulteriori trenta minuti ad un terzo ed ultimo appello; se anche dopo il terzo appello non risulta presente il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta stessa.

Art. 13

Validità delle sedute plenarie

Per la validità delle sedute plenarie dell'Assemblea generale è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.

È facoltà di ciascun Consigliere chiedere la verifica del numero legale non più di una volta durante la trattazione di ciascun punto all'o.d.g. Dopo ogni richiesta, trascorsi cinque minuti, il Presidente della seduta (o suo delegato) procede alla verifica del numero legale con appello nominale. Qualora al termine di tale appello o al termine di eventuale votazione si verificasse la mancanza del numero legale, la seduta del Consiglio è da ritenersi conclusa e i lavori possono riprendere solo dopo successiva convocazione.

Art. 14

Discussione

Prima che abbia inizio la discussione, il Presidente dà la parola al Relatore che illustra l'argomento all'o.d.g. e la motivata proposta di parere predisposta dalla/e Commissione/i permanente/i ovvero dall'eventuale Commissione temporanea di cui al precedente art. 6.

Aperta la discussione, il Presidente dà la parola ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste di intervento. In relazione al numero degli argomenti posti all'o.d.g. o alla complessità della materia oggetto della discussione, il Presidente può proporre al Consiglio di stabilire un limite temporale dell'intervento di ciascun Consigliere ed eventualmente anche il numero massimo di interventi consentiti a ciascun Consigliere.

Le richieste di intervento per richiamo all'o.d.g. o all'osservanza del Regolamento hanno la precedenza.

Non è consentito interrompere l'oratore; è consentito al Presidente farlo eventualmente per ricondurre la discussione entro i limiti dell'argomento in esame e ai tempi eventualmente stabiliti.

Al Relatore è accordata la parola sia nel corso del dibattito, per dare chiarimenti esplicitamente richiesti, sia eventualmente a chiusura della discussione.

Nel corso della discussione successiva all'illustrazione della proposta di parere e prima dell'inizio della votazione finale sullo schema di deliberazione, possono essere presentati emendamenti.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Art. 15

Votazioni

Le votazioni sullo schema di deliberazione si effettuano a voto palese, per appello nominale in ordine alfabetico. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Ove, ai sensi dell'art. 14, siano stati presentati emendamenti alla proposta di parere sottoposto all'approvazione del Consiglio, le relative votazioni precedono quella sullo schema di deliberazione cui si riferiscono. Gli emendamenti sono votati nel rispetto della sequenzialità del testo in approvazione e dell'ordine di presentazione sullo stesso punto del documento.

Si vota da ultimo sull'intero schema di deliberazione, comprensivo degli eventuali emendamenti approvati. Prima della votazione finale, i Consiglieri possono chiedere la parola per dichiarazione di voto.

Tutte le votazioni che riguardino l'individuazione di Consiglieri all'interno degli organi del Consiglio si effettuano a scrutinio segreto ed in presenza; in caso di *ex aequo* viene eletto il Consigliere meno giovane.

Art. 16

Deliberazioni del Consiglio

Le deliberazioni dell'Assemblea generale, salvo i casi per i quali disposizioni di legge o del presente Regolamento prescrivano diversamente, sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi e rappresentativi di almeno un terzo dei votanti. Non si considerano voti validamente espressi le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono immediatamente esecutive indipendentemente dall'approvazione del relativo verbale di seduta.

Art. 17

Verbalizzazione delle sedute plenarie

Di ogni seduta plenaria dell'Assemblea generale è redatta, a cura del Segretario delle sedute plenarie, il processo verbale da cui risulti la presenza o meno dei Consiglieri aventi titolo, le eventuali assenze ingiustificate o giustificate, e in sintesi, lo svolgimento dei lavori e delle discussioni, gli interventi dei Consiglieri, le delibere adottate.

È facoltà dei Consiglieri far inserire a verbale le proprie dichiarazioni, purché consegnate per iscritto durante la seduta stessa.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Per quanto non riportato nel verbale proposto in sede di approvazione, si può fare riferimento alla eventuale registrazione completa di tutti gli interventi effettuati nel corso della seduta, acquisita agli atti della Segreteria amministrativa e organizzativa.

Il processo verbale, firmato dal Segretario delle sedute plenarie e dal Presidente, è sottoposto all'Assemblea generale per l'approvazione in una successiva seduta plenaria ed è inviato contestualmente alla convocazione. L'approvazione avviene all'unanimità dei Consiglieri presenti. Non concorrono alla determinazione dell'unanimità le astensioni dei Consiglieri assenti nella seduta il cui verbale è in approvazione pur concorrendo alla determinazione del numero legale della seduta in corso.

Nel processo verbale, per ogni votazione, sono riportati i nominativi dei Consiglieri presenti, dei Consiglieri favorevoli, dei Consiglieri contrari e dei Consiglieri astenuti.

Art. 18

Pubblicità delle deliberazioni

I pareri, le pronunce, le proposte e le relazioni deliberate dal Consiglio sono pubblicati, a cura della Segreteria amministrativa e organizzativa, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell'istruzione.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

Attività del Consiglio nei casi di urgenza

Al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori, nei casi di urgenza, in cui l'espressione del parere è richiesta al Consiglio in termini inferiori a quello ordinario, l'attività istruttoria è affidata dal Presidente alla/e Commissione/i competente/i integrata/e dai componenti dell'Ufficio di Presidenza e da altri Consiglieri che chiedano di partecipare ai lavori. Il Presidente individua il Relatore che coordina i lavori istruttori. Anche i Consiglieri che non partecipano ai lavori possono inoltrare propri contributi al Relatore della Commissione, entro quarantott'ore dall'affidamento dell'attività istruttoria.

La proposta di parere predisposta a seguito dell'attività istruttoria è illustrata dal Relatore incaricato direttamente nella seduta plenaria.

I lavori istruttori sono svolti in modalità telematica.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Art. 20

Norme sul Regolamento

Il Regolamento è discusso dall'Assemblea generale in seduta plenaria ed è approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.

Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti in carica.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 21

Attività del Consiglio nei casi di emergenza

Con riferimento all'evolversi della situazione di emergenza sanitaria nazionale nonché delle indicazioni governative, attualmente contemplate dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante la proroga dello stato di emergenza nazionale al 31 marzo 2022, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, lo svolgimento dei lavori del Consiglio avviene con le modalità indicate all'art. 19.